

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del 22 dicembre 2011, n.214 cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 circa il

### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE**

**A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro**.**

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

**LA VIOLAZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE E' PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO. LA SANZIONE NON PUO' ESSERE INFERIORE ALL'IMPORTO DI 3.000 EURO**

\*\*\*\*\*

**SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.**

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del 22 dicembre 2011, n.214 cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 circa l'utilizzo dei

### LIBRETTI AL PORTATORE

**A decorrere dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancario postale al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.**

**In caso di trasferimento** di libretti al portatore, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 1.000 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo **entro il 31 MARZO 2012.**

LA VIOLAZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE E' PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DAL 10% AL 20% DEL SALDO LIBRETTO. PER I LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO FINO A 3.000 EURO LA SANZIONE E' PARI AL SALDO DEL LIBRETTO STESSO. PER I LIBRETTI CON SALDO SUPERIORE A 3.000 EURO LA SANZIONE NON PUO' ESSERE INFERIORE ALL'IMPORTO DI 3.000 EURO.

\*\*\*\*\*

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

IL NOSTRO PERSONALE E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del 22 dicembre 2011, n.214 cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 circa l'utilizzo degli

### ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

A decorrere dal **6 dicembre 2011** tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare **l'indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti di **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A..

In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

**LA VIOLAZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE E' PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO. LA SANZIONE NON PUO' ESSERE INFERIORE ALL'IMPORTO 3.000 EURO.**

\*\*\*\*\*

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA. IL NOSTRO PERSONALE E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

# AVVISO ALLA CLIENTELA

**Oggetto: Decreto legge 13 agosto 2011 art. 2. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Modifiche alla disciplina impositiva dei redditi di natura finanziaria. Decreti ministeriali applicativi.**

Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, contenente misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito in Legge n. 148/2011, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitale (interessi e dividendi) e dei redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze su titoli, valute. *etc.*).

In particolare:

**A)** la menzionata disposizione modifica il livello delle aliquote di tassazione dei **dividendi percepiti dal 1 gennaio 2012**, da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, come segue:

A1) dividendi percepiti su partecipazioni azionarie non qualificate: 20%. Per i dividendi percepiti fino al 31 dicembre 2011 era prevista l'aliquota del 12,50 per cento per i risparmiatori italiani e quella del 27 per cento per i risparmiatori non residenti. I dividendi delle azioni di risparmio erano tassati con l'aliquota del 12,50 per cento a prescindere dall'ammontare della partecipazione detenuta.

A2) Resta invariato il regime previsto per la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

**B)** la menzionata disposizione modifica il livello delle aliquote di tassazione degli **interessi su titoli obbligazionari maturati dal 1 gennaio 2012**, da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, come segue:

B1) interessi percepiti su titoli di Stato italiani ed equiparati (BEI, BERS, *etc.*) e su titoli di stato esteri emessi da Paesi inclusi nella c.d. "white list"): 12,50% (invariata);

B2) interessi percepiti su titoli obbligazionari italiani emessi da società quotate con scadenza >18 mesi: 20% (in precedenza: 12,50%);

B3) interessi percepiti su titoli obbligazionari italiani emessi da società quotate con scadenza <18 mesi: 20% (in precedenza: 27 %).

**C)** la menzionata disposizione riduce, sempre dal 1 gennaio 2012, dal 27 al 20 per cento l'aliquota di imposizione sugli interessi dei conti correnti e certificati di deposito delle banche.

**D)** la menzionata disposizione modifica altresì il livello dell'aliquota di tassazione delle **plusvalenze (capital gain) realizzate dal 1 gennaio 2012**, che passa dal 12,50% al 20%, ad esclusione delle plusvalenze derivanti:

- da partecipazioni qualificate, per le quali si applica una tassazione progressiva;

- da operatività in titoli di stato italiani ed equiparati e titoli di stato esteri emessi da paesi della c.d. “*white list*”, per i quali rimane invariata l’aliquota del 12,50%.

Il medesimo Decreto prevede una norma di carattere opzionale volta a consentire, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria e dei redditi di capitale derivanti dagli OICR, l’affrancamento dei valori degli strumenti e delle attività finanziarie posseduti al 31 dicembre 2011, mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi maturati fino alla medesima data.

In particolare, si prevede che, ove il contribuente ricorra alla disciplina dell’affrancamento, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in luogo del costo di acquisto possa essere assunto il valore degli strumenti alla data del 31 dicembre 2011.

L’opzione per l’affrancamento deve essere esercitata entro il 31 marzo 2012 ed ha effetto esclusivamente in relazione ai titoli presenti in deposito sia alla data del 31 dicembre 2011 sia alla data di esercizio dell’opzione (che, quindi, non risulta esperibile in relazione ai titoli fino ad allora ceduti).

**Per quanto sopra esposto, le liquidazioni dei dividendi ai soci (unico calcolo manuale allo sportello), saranno soggette alla trattenuta fiscale del 20% .**

**Il personale di filiale rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.**